



FRANCESCA G. BUZZI
NOTAIO
Via Mantova n. 44
00198 Roma
Tel. 06/87739328
fbuzzi@notariato.it

Repertorio n. 3303

Raccolta n. 2905

Verbale di assemblea straordinaria
dell'associazione "A.L.B.A. APS - ENTE DEL TERZO SETTORE"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno primo del mese di agosto, in Roma nel mio studio, alle ore undici e minuti trenta.

(01/08/2023)

Avanti me Dottoressa Francesca Giuseppina Buzzi, Notaio in Roma, con studio in via Mantova n. 44, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è comparso il signor:

- IPSEVICH Francesco, nato a Roma il 7 gennaio 1955, domiciliato ai fini del presente atto preso la sede dell'associazione di cui infra, il quale dichiara di essere cittadino italiano, e reso edotto da me notaio ai sensi art. 76 DPR 445/2000, delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione denominata **"Associazione contro le leucemie del bambino e dell'adulto APS - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in breve **"A.L.B.A. APS - ENTE DEL TERZO SETTORE"** con sede in Roma, presso l'Unità Operativa di Ematologia, Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini, in Circonvallazione Gianicolense n. 87, codice fiscale e partita IVA 07097811009, costituita con atto a rogito del Notaio Paolo Armati di Ladispoli del 13 maggio 2002, rep. 37313/8814, debitamente registrato.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella suddetta qualità, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea straordinaria degli associati della predetta associazione "A.L.B.A. APS - ENTE DEL TERZO SETTORE", riunitasi in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- integrazione dell'art. 3 dello Statuto conformemente al dettato del D.lgs 117/2017;
- varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami do atto di quanto segue:

- assume la presidenza per designazione unanime dei presenti, il qui comparso signor IPSEVICH Francesco che, nella sua qualità, constata e dà atto:
- che l'assemblea è stata convocata il 14 luglio 2023 a mezzo comunicazione consegnata a mani proprie di tutti gli associati;
- che sono presenti gli associati:
- Menichetti Andrea, (nato a Gubbio (PG) il 24 marzo 1976, codice fiscale MNC NDR 76C24 E256L), nonchè in audio-conferenza gli associati signori:-
- Rosati Maria Anita, nata a Gubbio (PG) il 3 luglio 1947;
- Conti Alessandro, nato a Montebueno il 20 maggio 1973;
- Coletti Dario, nato a Roma il 10 giugno 1959;
- Dore Giovanna, nata a Nuoro il 6 giugno 1967;
- Di Biagio Chiara, nata a Civitavecchia il 13 dicembre 1980;
- Cistillini Francesca, nata a Roma il 3 settembre 1975;
- Salvi Augusto, nato a Roma il 21 settembre 1984;
- Grieco Paolo, nato a Roma il 29 giugno 1961;

REGISTRATO AD
ALBANO LAZIALE

Il 01 agosto 2023
al n. 13564
serie 1T

- Fiori Federica, nata a Roma il 6 gennaio 1979;
- Maoddi Paola, nata a Nuoro il 30 aprile 1983;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di esso comparente e di MENICHETTI Andrea comparsi personalmente e Conti Alessandro presente in audio -conferenza;

- che l'organo di revisione contabile non è mai stato nominato.

Il Presidente, verificata la regolarità della presente riunione, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi del vigente Statuto Sociale e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno sopra riportato.

Venendo quindi alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente evidenzia la necessità di modificare l'art. 3 dello statuto sociale al fine di adeguarlo a quanto previsto ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n. 117/2017 s.m.i, in tema di attività di interesse generale degli Enti del Terzo Settore, dovendo le attività medesime essere immediatamente riconducibili, nel rispetto del principio di trasparenza, a quelle elencate del D.lgs sopra citato, attraverso la riproduzione esatta delle fattispecie ivi indicate e/o con il richiamo alla corrispondente lettera da a) a z) del suddetto articolo.

L'assemblea, a questo punto, procede immediatamente alla votazione.

Il Presidente dà atto che l'assemblea con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale, all'unanimità

DELIBERA:

- di modificare l'art. 3 del vigente statuto che assumerà il seguente tenore letterale:

"Art. 3 - ATTIVITA'

L'associazione svolge le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017 lettera a);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017 lettera d);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017 lettera u).

L'associazione, più in particolare, si occupa di:

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di studi o ricerche nel campo dell'epidemiologia, dell'eziologia, della biologia; della genetica, dell'istopatologia, della prevenzione della clinica e della terapia nei settori afferenti alle emo-linfopatie, in particolare leucemie linfomi ed altre patologie neoplastiche del sistema emolinfopoietico, come anche nei settori del trapianto di cellule staminali emopoietiche e delle terapie geniche;

b) favorire il contatto e la collaborazione anche internazionale tra gruppi di ricerca ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare

la loro attività allo studio delle emo-linfopatie;

c) potenziare le strutture di ricerca esistenti promuovere la nascita di nuovi centri, favorendo la formazione di nuove leve di ricercatori;

d) diffondere in Italia ed all'estero il prodotto della ricerca stessa e facilitare gli scambi di informazione attraverso l'organizzazione di conferenze e convegni e/o la partecipazione agli stessi;

e) divulgare la conoscenza delle emo-linfopatie con Iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori sanitari ed all'opinione pubblica anche attraverso pubblicazioni periodiche a stampa o la realizzazione di siti internet;

(f) trarre dalle acquisizioni scientifiche le più utili applicazioni nel campo della diagnosi, della prevenzione e della terapia delle malattie ematologiche;

(g) migliorare i servizi e l'assistenza sociosanitaria in favore dei pazienti emopatici e delle loro famiglie privilegiando il volontariato senza fini di lucro, anche attraverso la collaborazione con le autorità, i servizi sanitari e le altre istituzioni competenti sia pubbliche che private;

h) sollecitare l'intervento collaborazione delle autorità, di enti, di istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle emo-linfopatie, alla loro importanza sociale ed al ruolo che esse rivestono come fronte di avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

i) offrire alle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

j) curare la formazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio e predisporre attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;

k) incrementare i rapporti fra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle modalità diagnostiche, delle terapie più efficaci o dei centri di ricerca e di cura;

l) interagire e collaborare con altre associazioni di volontariato e con soggetti impegnati attivamente nel campo dell'assistenza sanitaria e della ricerca.

A tale scopo, l'Associazione può compiere ogni operazione economica nei limiti di legge ed in particolare nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per gli enti del Terzo Settore anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici e privati, comprese la stipula di mutui, sia attivi che passivi, semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni dell'Associazione o attraverso l'emissione di tratte o cambiali, mediante pubbliche sottoscrizioni. Ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'Associazione potrà altresì svolgere secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale:

- cessioni di pubblicazioni, oggettistica o corsi di formazione;

- ricerca e conclusione di sponsorizzazioni per eventi, campagne o progetti;

- utilizzare a scopo sociale beni confiscati.

Inoltre, il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà, previo atto di indirizzo

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico."——

Il comparente consegna a me Notaio il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata con la modifica sopra deliberata, fermo restando tutto il resto e mi chiede di allegarlo al presente verbale per gli adempimenti di legge.

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della "A.L.B.A. APS - ENTE DEL TERZO SETTORE".

Il componente autorizza me Notaio al "trattamento dei dati personali" contenuti nel presente atto al fine di dare attuazione allo stesso ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del mio studio, nonché per il rilascio delle copie dell'atto medesimo.

Atto scritto interamente da me Notaio, su pagine nove di fogli tre da me letto al comparente che lo approva e meco lo sottoscrive alle ore undici e minuti cinquantasette.

F.to: Francesca G. BUZZI Notaio

=====

STATUTO

"Associazione contro le leucemie del bambino e dell'adulto APS - ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "A.L.B.A. APS - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Titolo I

Denominazione – Scopo – Disposizioni generali

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione avente la seguente denominazione : "Associazione contro le leucemie del bambino e dell'adulto APS - ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "A.L.B.A. APS - ENTE DEL TERZO SETTORE" , da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Roma, presso l'Unità Operativa di Ematologia, Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini, in Circonvallazione Gianicolense n. 87, e con durata illimitata.

Art. 2 - SCOPO E FINALITA'

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto e nel codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

In particolare, l'Associazione opera per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle emo-linfopatie e per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza sociosanitaria in favore dei pazienti emopatici e delle loro famiglie.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 - ATTIVITA

L'associazione svolge le seguenti attività:

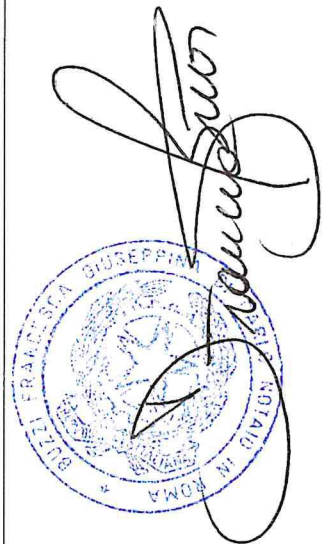
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017 lettera a);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017 lettera d);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017 lettera u).

L'associazione, più in particolare, si occupa di:

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di studi o ricerche nel campo dell'epidemiologia, dell'eziologia, della biologia; della genetica,



Francesca Buzzini

dell'istopatologia, della prevenzione della clinica e della terapia nei settori afferenti alle emo-linfopatie, in particolare leucemie linfomi ed altre patologie neoplastiche del sistema emolinfopoietico, come anche nei settori del trapianto di cellule staminali emopoietiche e delle terapie geniche;

b) favorire il contatto e la collaborazione anche internazionale tra gruppi di ricerca ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle emo-linfopatie;

c) potenziare le strutture di ricerca esistenti promuovere la nascita di nuovi centri, favorendo la formazione di nuove leve di ricercatori;

d) diffondere in Italia ed all'estero il prodotto della ricerca stessa e facilitare gli scambi di informazione attraverso l'organizzazione di conferenze e convegni e/o la partecipazione agli stessi;

e) divulgare la conoscenza delle emo-linfopatie con Iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori sanitari ed all'opinione pubblica anche attraverso pubblicazioni periodiche a stampa o la realizzazione di siti internet;

(f) trarre dalle acquisizioni scientifiche le più utili applicazioni nel campo della diagnosi, della prevenzione e della terapia delle malattie ematologiche;

(g) migliorare i servizi e l'assistenza sociosanitaria in favore dei pazienti emopatici e delle loro famiglie privilegiando il volontariato senza fini di lucro, anche attraverso la collaborazione con le autorità, i servizi sanitari e le altre istituzioni competenti sia pubbliche che private;

h) sollecitare l'intervento collaborazione delle autorità, di enti, di istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle emo-linfopatie, alla loro importanza sociale ed al ruolo che esse rivestono come fronte di avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

i) offrire alle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

j) curare la formazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza al pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio e predisporre attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;

k) incrementare i rapporti fra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle modalità diagnostiche, delle terapie più efficaci o dei centri di ricerca e di cura;

l) interagire e collaborare con altre associazioni di volontariato e con soggetti impegnati attivamente nel campo dell'assistenza sanitaria e della ricerca.

A tale scopo, l'Associazione può compiere ogni operazione economica nei limiti di legge ed in particolare nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per gli enti del terzo settore anche attraverso convenzioni con Enti Pubblici e privati, comprese la stipula di mutui, sia attivi che passivi, semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni dell'Associazione o attraverso l'emissione di tratte o cambiali, mediante pubbliche sottoscrizioni. Ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'Associazione potrà altresì svolgere secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto

alle suddette attività di interesse generale:

- cessioni di pubblicazioni, oggettistica o corsi di formazione;
- ricerca e conclusione di sponsorizzazioni per eventi, campagne o progetti;
- utilizzare a scopo sociale beni confiscati.

Inoltre, il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà, previo atto di indirizzo da parte dell'Assemblea, individuare altre tipologie di attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - DEMOCRATICITA'

L'Associazione è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Titolo II

Patrimonio – Risorse – Rendicontazione

Art. 5 - PATRIMONIO

Fanno parte del patrimonio oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede costitutiva, anche:

- a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;
- c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio iniziale, previsto ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Terzo settore ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, è pari a euro 18.000,00.

L'Associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE

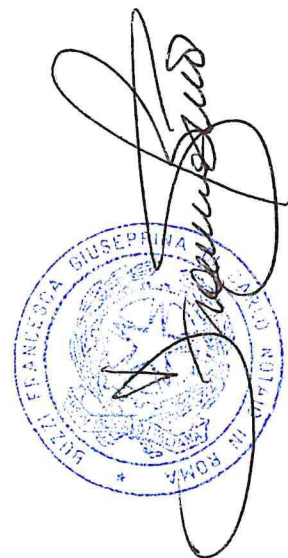
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto di cassa.

Art. 7 - LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;



Francesco Perini

- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Titolo III

Soci

Art. 8 - ASSOCIATI

Sono soci fondatori della Associazione coloro che avranno partecipato all'atto costitutivo della stessa.

Sono soci Ordinari dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso.

La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali

quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti, o quando si renda moroso o ponga in essere comportamenti scorretti e indisciplinati che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro sette giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 11 - PATROCINATORI

Possono ottenere la qualifica di Patrocinatori, le persone fisiche, le persone giuridiche, enti privati e istituzioni pubbliche che sostengono le attività dell'Associazione sia con programmi congiunti che con altre modalità (contributi in erogazioni e/o servizi) e, pur non versando la quota prevista per i soci ordinari, attribuiscono all'associazione particolare prestigio ed autorevolezza.

I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Consiglio Direttivo le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere. I Patrocinatori non partecipano all'assemblea e non possono ricoprire alcuna carica nell'Associazione.

Art. 12 - VOLONTARI

L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore. Essi prestano, per libera scelta e in modo personale spontaneo e gratuito, attività in favore della comunità e del bene comune, in coerenza con le finalità e le altre attività associative.

I volontari partecipano alla realizzazione degli scopi dell'associazione in coordinazione con le indicazioni del Consiglio direttivo, ed eventualmente con l'attività dei circoli territoriali dell'associazione dislocati sul territorio nazionale.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale vengono iscritti in un apposito registro.

Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nonché le spese oggetto di



Decreto
Fiorich

autocertificazione ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice del Terzo settore, entro i limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo e nel rispetto della vigente normativa.

Titolo VI

Organi dell'Associazione

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'organo di amministrazione;
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- l'organo di controllo.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatto salva la possibilità di concedere il rimborso per le spese sostenute.

Sezione I – Organo di Amministrazione e rappresentanza

Art. 14 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo che è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'assemblea ogni 3 (tre) anni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Esso è composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati uno o più vice presidenti, un segretario e un tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno quattordici giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in

c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- la redazione annuale del rendiconto economico – finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- la fissazione delle quote sociali;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;

- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo può istituire una Commissione scientifica dell'associazione, nominando liberamente a questo scopo più esperti in discipline connesse alla bioetica e attinenti alle finalità statutarie, e della cui competenza scientifica si avvale per trattare ed esporre le questioni mediche, etiche, filosofiche, giuridiche, psicologiche ed educative relative alle attività istituzionali.

Art. 17 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, o al consigliere più anziano di età.

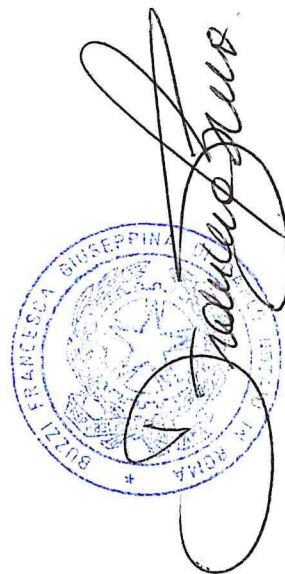
Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 18 - IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 19 - IL TESORIERE

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in



Francesco (pao)

termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 20 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Sezione II – L'Assemblea

Art. 21 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta dai soci Fondatori e da tutti i soci ordinari per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

L'Assemblea degli associati provvede:

- a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri soggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

Art. 22 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 14 (quattordici) giorni prima della data della riunione, mediante invio e mail e/o lettera cartacea consegnata a mano e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 23 - DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

ART. 24 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

ART. 25 - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea assistito dal Segretario, se lo ritiene opportuno, nomina due scrutatori che lo coadiuvano nelle funzioni da svolgere in assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, per deliberare sulla trasformazione, fusione nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 27, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sezione III – L'Organo di Controllo

ART. 27 - L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge.

Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti



Francesco Frosini

requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo V

Scioglimento e disposizioni finali

ART. 28 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

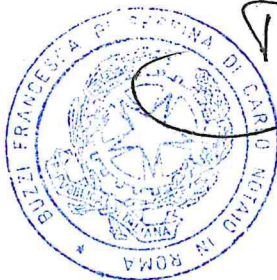
Art. 29 - ARBITRATO

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 30 - RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Francesco Gserich



Francesco Gserich

Copia su supporto informatico al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 del D.Lgs n.235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.